



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:		Oggetto
MARIA ACIERNO	Presidente	PROTEZIONE INTERNAZIONALE.
LAURA TRICOMI	Consigliere	Ud. 25/09/2025 CC
GIULIA IOFRIDA	Consigliere	R.G.N. 01224/2025
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere	Rep.
ELEONORA REGGIANI	Consigliere rel.	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel ricorso n. 01224/2025 R.G.

promosso da

██████████ rappresentata e difesa dall'avv. ██████████, in
virtù di procura speciale in atti;

ricorrente

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*;

intimato con atto di costituzione

avverso il decreto n. cronol. 3995/2024 pubblicato il 27/11/2024 e
comunicato il 29/11/2024 del Tribunale di Lecce;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/09/2025 dal Cons. ELEONORA REGGIANI;
letti gli atti del procedimento in epigrafe;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

██████████ cittadina nigeriana, ha proposto ricorso davanti
al Tribunale di Lecce contro il provvedimento della Commissione
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale,
notificato il 15/11/2023, che aveva rigettato la richiesta di protezione





internazionale e ritenuto sussistenti i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Il Tribunale, con il decreto in questa sede impugnato, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 251 del 2007.

In particolare, il Tribunale ha rilevato quanto segue: *«La richiedente, in sede di audizione personale dinanzi alla Commissione, premesso di essere cittadina nigeriana di essere nata nella città di [REDACTED] nel Delta State e di essere vissuta a [REDACTED] nell'EDO State, di avere un basso livello di istruzione, di essere di fede cristiana, di essere sposata e di avere due figli, di aver lasciato il suo paese nel mese di agosto 2016 e di essere arrivata in Italia nel mese di maggio 2017, ha dichiarato che il compagno, dal quale aveva avuto due figli, la maltrattava ed era un cultista. Lo aveva denunciato due volte facendolo arrestare, ma, una volta rilasciato, l'aveva minacciata di morte. Dopo aver lasciato i figli alla madre, scappò a [REDACTED] dove conobbe una donna che, insieme al marito, la portò in Libia per farla prostituire per pagare il viaggio. La richiedente, che era in stato di gravidanza, si rifiutò e fu condotta ad una imbarcazione che la portò in Italia. Durante la traversata partorì il figlio che fu gettato in mare. Giunta in Italia decise di prostituirsi per pagare il debito in quanto la donna che l'aveva aiutata ad andare in Libia continuava a minacciare la madre. In caso di rientro teme di essere uccisa dall'ex compagno.»*

Dopo aver riportato le informazioni acquisite sulla situazione esistente nel Paese di origine, lo stesso Tribunale, con riferimento al riconoscimento dello stato di rifugiato, ha premesso che il timore di subire persecuzioni deve risultare comprovato sulla base di elementi verificabili.

Sulla scorta di tale premessa, pur ritenendo credibili le dichiarazioni fornite dal ricorrente in ordine alla sua nazionalità ed al luogo di





provenienza, quanto alle ragioni che l'avrebbero indotta a lasciare il proprio Paese, il Tribunale ha ritenuto che la narrazione proposta in sede di audizione presso la Commissione Territoriale non superasse lo standard probatorio richiesto.

In particolare, il Tribunale ha così statuito: *«In merito alla esposta questione della tratta, anche a voler ritenere l'attendibilità delle vicende narrate sul punto, va rilevato che, alla luce delle dichiarazioni rese dalla richiedente, non appare ipotizzabile un nuovo inserimento della ricorrente nella tratta, avuto riguardo agli anni trascorsi da quando ha lasciato il suo paese (2016), considerata, peraltro, la volontà manifestata di denunciare il tutto alle autorità in caso di rimpatrio nonché l'avvenuto trasferimento della madre nella città di Warri, circostanza che impedirebbe alla madame, autrice delle minacce, di rintracciare la sua famiglia. Con riguardo al paventato di timore di ritorsioni da parte dell'ex compagno, occorre tenere conto della scarsa attendibilità del racconto della richiedente intriso di contraddizioni e di elementi vaghi e generici, come già osservato dalla Commissione, le cui argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato devono intendersi in questa sede integralmente richiamate. Appaiono inverosimili, infatti, le circostanze che • la richiedente abbia lasciato il suo paese per timore dell'ex compagno avuto riguardo alla narrazione vaga e superficiale fatta, come correttamente rilevato dalla Commissione Territoriale; • l'ex compagno fosse realmente un cultista atteso che la richiedente, malgrado le sollecitazioni dell'intervistatore, non è stata in grado di riferire particolari significativi dell'attività da lui svolta nell'ambito della setta; • la richiedente abbia subito realmente violenze da parte dell'ex compagno essendosi limitata a fornire una descrizione generica dei relativi episodi; • sia fondato il timore di essere nuovamente maltrattata dal compagno in caso di rientro nel suo paese tenuto conto del fatto che la richiedente lo ha già denunciato due volte e le autorità nigeriane sono intervenute arrestando il compagno e lo*





hanno condannato a pagare una somma di denaro a titolo di risarcimento. Le rilevate contraddittorietà e lacune nel racconto della ricorrente attengono a circostanze importanti e non certamente a dettagli insignificanti o suscettibili di ricordi imprecisi.»

Con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. a) e lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente non ha svolto alcuna allegazione che potesse essere valutata in termini di rischio futuro di essere destinataria in caso di rimpatrio di sanzioni, come la pena di morte o altri trattamenti inumani o degradanti, aggiungendo che, pur ritenendo credibili le dichiarazioni fornite dalla donna in ordine alla sua nazionalità ed al luogo di provenienza, quanto alle ragioni che l'avrebbero indotta a lasciare il proprio Paese, il Tribunale ha ritenuto che la narrazione proposta in sede di audizione presso la Commissione Territoriale non superasse lo standard probatorio richiesto, richiamando la valutazione di non credibilità del racconto in relazione alle condotte del suo ex compagno.

Per quanto concerne poi, più specificatamente, il diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007, il Tribunale ha rilevato che, alla stregua delle informazioni acquisite, in precedenza riportate, nell'area della Nigeria da cui proveniva la ricorrente si rilevano conflittualità, ma non tali da giustificare la concessione della misura richiesta, non potendo ritenersi che la zona interessata fosse caratterizzata da una violenza indiscriminata e diffusa ed, in generale, che nel paese d'origine vi sia un livello di violenza così elevato da comportare per i civili, per la sola presenza nell'area in questione.

Avverso tale statuizione, la cittadina straniera ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un solo motivo di doglianza.





Il Ministero non si è difeso con controricorso ma ha depositato un atto di costituzione, al fine di partecipare alla eventuale udienza pubblica di discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e unico motivo di ricorso è dedotto l'*error in iudicando* per violazione degli articoli 3 e 8 CEDU, 3, 18, 36, 60 e 61 Convenzione di Istanbul, articoli 2, lett. "e" e "f", 3, comma 3, 4 e 5, 5, lett. "c", 6, comma 2, 7, commi 1 e 2, lett. "a", 8, lett. "d", d.lgs. n. 251 del 2007 e 8, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La ricorrente ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui, nonostante gli indizi di tratta emersi nel corso della procedura amministrativa e in quella giudiziale, ha rigettato le domande di accertamento di *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007, in violazione, in particolare, degli articoli 60, comma 1, della Convenzione di Istanbul e dell'art. 3 d.lgs. n. 251 del 2007, oltre che dell'obbligo di cooperazione istruttoria sancito dall'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008, poiché il pericolo di nuove persecuzioni e violenze di genere ed il rischio di *re-trafficking* sono stati esclusi senza compiere attività di indagine mirata sulla condizione delle donne in Nigeria, specie se "rientrate", e sul pericolo di persecuzioni e/o stigmatizzazioni nella comunità di appartenenza in quanto precedentemente vittime di tratta. La parte ha evidenziato che il pericolo è stato ricondotto al "solo" rischio di *re-trafficking*, mentre ciò che il Collegio aveva il dovere di verificare ed esaminare, con l'utilizzo di *reports* accreditati e attuali sul Paese di provenienza, era il pericolo di persecuzione, in quanto donna vittima di tratta che torna in un Paese affetto da violenza di genere endemica, privo di anticorpi statuali, come chiaramente dedotto nel ricorso al Tribunale (cfr. pagine 6 e 71 e 13 del ricorso originario).

2. Il motivo di ricorso è fondato.





2.1. Com'è noto, la sottoposizione a tratta ai fini di sfruttamento sessuale integra i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, in quanto la tratta di essere umani - così come definita dall'art. 3 del Protocollo addizionale del 15 novembre 2000 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale - costituisce trattamento persecutorio di genere, le cui vittime possono rientrare entro "il particolare gruppo sociale" di cui alla lettera d) dell'art. 8 del d.lgs. n. 251 del 2007, a nulla rilevando la tolleranza che simile fenomeno riceva nel paese di provenienza della richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17448 del 19/06/2023).

Questa Corte ha, inoltre, chiaramente affermato che la sottoposizione a tratta ai fini di sfruttamento sessuale integra i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, in quanto la situazione di vulnerabilità espone al rischio di atti persecutori gravi in caso di rimpatrio e vessazioni che costituiscono trattamento persecutorio di genere più ristretto di quello femminile, riguardante le donne che hanno esercitato il meretricio, pur se costrette o ingannate. Per l'effetto, la valutazione del singolo caso deve svolgersi tramite l'acquisizione di informazioni pertinenti ed aggiornate sul Paese di origine della richiedente, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008, senza verificare solo il rischio di *re-trafficking*, dovendosi l'accertamento estendersi al rischio di subire gravi discriminazioni o sottoposizione a vessazioni, per la particolare vulnerabilità conseguente alla precedente tratta (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7283 del 19/03/2024).

2.2. Nel caso di specie, il Tribunale non si è uniformato ai principi appena enunciati, dal momento che ha statuito senza acquisire specifiche informazioni riguardanti la situazione della donna in Nigeria e senza verificare il fenomeno della tratta ai fini di sfruttamento sessuale e le conseguenze sulla vita di chi ne diviene vittima anche quando uscita da tale condizione.





Il giudizio è infatti così operato: «... *In merito alla esposta questione della tratta, anche a voler ritenere l'attendibilità delle vicende narrate sul punto, va rilevato che, alla luce delle dichiarazioni rese dalla richiedente, non appare ipotizzabile un nuovo inserimento della ricorrente nella tratta, avuto riguardo agli anni trascorsi da quando ha lasciato il suo paese (2016), considerata, peraltro, la volontà manifestata di denunciare il tutto alle autorità in caso di rimpatrio nonché l'avvenuto trasferimento della madre nella città di Warri, circostanza che impedirebbe alla madame, autrice delle minacce, di rintracciare la sua famiglia...».*

Si tratta di valutazioni limitate al rischio di reinserimento nel meccanismo della tratta, peraltro operate sulla base di giudizi astratti, non parametrati alla situazione della Nigeria, che non è stata oggetto di specifico accertamento, e senza alcuna considerazione delle condizioni della donna che è stata vittima di tratta, sempre nella specifica realtà del Paese di provenienza, a prescindere dal rischio di *re-trafficking*.

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, chiamato a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

4. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.M.

La Corte

accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, chiamato a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità;





dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 25 settembre 2025.

La Presidente

Maria Acierno

